

Immigrazione. Le iniziative anti-crisi per il reddito e la famiglia escludono gli stranieri senza passaporto

La cittadinanza apre ai bonus

In parlamento si discute sulle proposte per cambiare la legge

A CURA DI
Francesca Milano

Pagano le tasse, hanno un lavoro e un regolare permesso di soggiorno, eppure non possono accedere a numerosi benefici riservati solo agli italiani. Chi ha solo la residenza ma non la cittadinanza italiana viene discriminato da alcuni provvedimenti legislativi.

Gli stranieri regolari, per esempio, non possono ottenere la social card destinata alle famiglie meno abbienti né l'assegno sociale, e non possono nemmeno ottenere il rimborso per l'acquisto di latte artificiale e di pannolini. «Sono tutti bonus - spiega Walter Citti dell'Asgi l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione - riservati a chi ha la cittadinanza italiana. La manovra d'estate (legge 133/2008) e il decreto anti-crisi (legge 2/2009) presentano profili discriminatori, suscettibili di contrasto con le

norme del diritto anti discriminatorio italiano ed europeo». Per accedere ai benefici previsti per

gli italiani, quindi, gli stranieri devono aspettare (e sperare) di diventarlo. Cosa né scontata né gratuita: per ottenere la cittadinanza italiana ci sono due strade,

quella delle nozze (articolo 5 della legge 91/1992) o quella della residenza (articolo 9).

Il primo caso riguarda gli immigrati sposati con un cittadino italiano: la richiesta può essere presentata dopo due anni dalla data del matrimonio se si risiede in Italia, o dopo tre anni se si risiede all'estero. Se ci sono dei figli, però, i tempi vengono dimezzati. La seconda opportunità riguarda gli stranieri nati in Italia e residenti da tre anni, i rifugiati e gli apolidi residenti da almeno cinque anni e gli stranieri iscritti all'anagrafe da almeno dieci anni.

In entrambi i casi la domanda va presentata in prefettura insieme alla ricevuta del versamento del contributo di 200 euro, che però non assicura l'ottenimento della cittadinanza. L'amministrazione gode, infatti, di ampia discrezionalità sul vaglio delle

istanze, come sottolineato dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1788/2009. «Chi non riesce a diventare cittadino italiano - spiega Citti - non solo viene discriminato sulle prestazioni sociali, ma non ottiene nemmeno il diritto di voto, attivo e passivo. Le norme vanno cambiate, non solo quelle che escludono gli stranieri regolari ma anche quella che regola l'ottenimento della cittadinanza».

Il fronte è più che mai caldo: sul tavolo ci sono due proposte molto diverse, sulle quali il parlamento dovrà pronunciarsi in primavera, dopo le elezioni regionali. Una è quella che porta il nome di Isabella Bertolini (Pdl) e che lascia invariato il requisito dei dieci anni di residenza legale in Italia ma aggiunge altri vincoli: lo straniero diventerà italiano solo dopo un dettagliato percorso fatto di corsi di storia e cultura italiana, di educazione civica, di Costituzione. In più, bisognerà essere in regola con il fisco e avere i requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti neces-

sari per ottenere il permesso di soggiorno. Il Ddl bipartisan Granata-Sarubbi (rispettivamente Pdl e Pd), invece, propone di ridurre a cinque gli anni necessari per l'ottenimento del passaporto italiano e di subordinare la concessione a una prova di lingua e di educazione civica.

«È davvero così inappropriato chiedere al proprio paese il riconoscimento del principio dello jus soli per chi nasce e per chi è arrivato da piccolo ed è cresciuto in Italia?», si chiedono (e chiedono), invece, gli iscritti alla rete G2 che unisce i giovani stranieri di seconda generazione. «La bozza Bertolini - dicono - prevede che i figli d'immigrati ottengano la cittadinanza italiana a compimento dei 18 anni e dopo aver conseguito le scuole dell'obbligo con profitto. Una formula peggiore persino la legge 91/1992, già considerata da molti superata e inappropriata ai tempi. La cittadinanza, in base a questo testo, pare più un premio che un diritto per chi è nato nel territorio italiano ed è figlio di straniero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UN «SÌ» DISCREZIONALE

Oggi la domanda si presenta in prefettura insieme alla ricevuta di 200 euro dopo almeno 10 anni di soggiorno regolare



IL DIBATTITO SULLA LEGGE: L'ESCLUSIONE DAI BENEFICI

1 Nuove regole a metà anno: sui requisiti si annuncia duello

Le proposte in discussione

■ L'ultimo testo che riscrive le regole sulla naturalizzazione dei cittadini stranieri ha fatto un rapido passaggio martedì scorso nell'Aula di Montecitorio, ma i tempi per la «riforma» si annunciano lunghi e il confronto politico si manterrà duro anche per la spaccatura all'interno dello stesso Pdl. Almeno due gli scogli da superare: i criteri per i minori stranieri nati in Italia e per l'acquisizione dopo un soggiorno regolare (5 o 10 anni)

2 Non spetta la carta acquisti di 80 euro per spesa e bollette

Social card e bonus pannolini

■ La carta acquisti introdotta dal ministro Tremonti prevede un contributo di 80 euro a bimestre utilizzabile per pagare le bollette e per fare la spesa. Tra i requisiti, oltre a quello di reddito, c'è quello della cittadinanza che esclude quindi gli stranieri con regolare permesso di soggiorno. Il rimborso per i pannolini e il latte artificiale introdotto dal Dl anti-crisi è concesso solo ai beneficiari della social card.

3 Famiglie numerose escluse dal bonus e dall'assegno sociale

Famiglie numerose e assegno sociale

■ La normativa introdotta dall'articolo 65 della legge 448/98 prevede l'erogazione da parte dell'Inps di un assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, ma solo se uno dei genitori ha la cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea. Dal 1° gennaio 2009, invece, l'assegno sociale è concesso solo a chi, oltre ai requisiti di reddito e di età, ha la residenza continuativa in Italia per almeno dieci anni.

4 Accesso ai residenti da 10 anni o da cinque nella stessa regione

Fondo locazioni

■ L'accesso al fondo prevede per i soli immigrati il requisito del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o di almeno cinque anni nella stessa regione. «La norma - spiegano dall'Asgi - è in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di accesso all'alloggio, oltre che con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza richiamati anche dalla giurisprudenza costituzionale».